



COMUNE DI CAMINI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Ordinanza n. 26 del 13-08-2020

Prot. n.3161 del 13-08-2020

ORDINANZA SINDACALE DI MISURE DI SICUREZZA URBANA E SAFETY IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CIVILE IN C.DA ELLERA (EX Centro ARSAC) E MISURE DI CONTENIMENTO E PRESCRIZIONI ANTI-COVID 19-

IL SINDACO

Premesso che in questo Comune in data 17-08-2020 dalle ore 21,30 alle ore 24,00 nel Piazzale antistante la Chiesa di San Gaetano nell'Ex Centro ARSAC si svolgerà la manifestazione civile in onore di San Gaetano consistente nella esibizione di un complesso Musicale;

Considerato che in occasione della predetta manifestazione si ritiene opportuno prevedere l'adozione di ogni misura possibile a tutela dell'incolumità delle persone e della sicurezza urbana, anche legata al consumo e vendita di bevande alcoliche;

Valutato che l'abuso di bevande alcoliche durante lo svolgimento di manifestazioni può avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine è idoneo a determinare l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere nei confronti della manifestazione che si svolgerà in questo Comune, specifiche disposizioni a tutela della sicurezza, nonché limitatamente alla propria competenza di "safety" (e non security di competenza delle Forze di Polizia) a tutela dei cittadini;

Visto il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con RD 18.06.1931, n. 773 con particolare riferimento all'art 9;

Visto l'art 50 ed in particolare i commi 5 e 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 così come modificati dall'art 8, comma 1 lett. a) D.L. 14/2017 decreto-legge 20 febbraio 2017 n.14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

Vista la Circolare del 23.05.2017 –Prot. N. 4228 –Sicurezza della città –del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-attuativa del decreto recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città;

Vista la Circolare –Ministero dell'Interno –del 07.06.2017, n. 555/OP/0001991/2017/1 che prevede la presenza di un adeguato numero di operatori, appositamente formati;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che stabilisce le sanzioni per la violazione delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici nei pubblici esercizi, già previsto e punito dall'art. 689 del Codice Penale, per tutta la durata della manifestazione su tutto il territorio comunale:

1. Ai titolari di esercizi pubblici, commerciali alimentari di vendita al dettaglio, ai titolari di distributori di bevande della fiera, il divieto di vendita in bottiglie di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore di vetro, nonché altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro ;

2. E' fatto divieto, altresì, di transitare e sostare nel Piazzale dell'ex Borgo Ellera dalle ore 20,00 alle ore 24,30 del 17-08-2020.

3. Le violazioni alla presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. Se la violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore, ivi compreso l'avvio di procedimento ex art. 100 TULPS;

4. Fermo restando le determinazioni assunte dagli Organi aventi competenze in materia, il Responsabile della Organizzazione del Pellegrinaggio, a cui la presente è indirizzata è tenuto a predisporre appositi servizi di specifica competenza, anche tramite l'utilizzo di volontari.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato.

L'inosservanza dell'ordine sarà perseguita a norma dell'art. 650 C.P.

ORDINA,ALTRESI'

Vista la normativa nazionale e regionale afferente le misure contenimento e prescrizioni anti-covid 19

-Divieto di assembramento

-Obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro da altre persone;

-Obbligo di indossare la mascherina su naso e bocca se si muove in zone nelle quali non è possibile mantenere le distanze interpersonale di un metro;

I controlli sulle sull'osservanza delle misure di sicurezza urbana e safety e anti-covid2019 verranno assicurate dall'Associazione di Protezione Civile "Camini" con sede in Camini.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito Istituzionale del Comune di Camini.

Di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Reggio Calabria a mezzo pec istituzionale.

AVVERTE

La presente ordinanza deve essere trasmessa attraverso pec alla Prefettura di Reggio Calabria, alla Questura di Reggio Calabria, al Comando dell'Arma dei Carabinieri di Riace ed al Responsabile organizzativo dell'evento.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio vigileranno sul rispetto e l'osservanza del presente provvedimento.

Dal Palazzo del Comune

Il Sindaco
Arch. Giuseppe Alfarano

